

- 3) a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, solo qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Si rammenta che il numero degli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è di 3 (tre), che viene aumentato a 4 (quattro), ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto.

Ai sorteggiati il sindaco notifica l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e al più tardi **non oltre il quindicesimo giorno precedente lo svolgimento dei referendum, e quindi non oltre sabato 28 maggio 2005.**

I sorteggiati potranno esimersi, entro 48 ore dalla notifica, solamente per grave impedimento e saranno sostituiti con gli iscritti all'albo degli scrutatori secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). Tale nomina verrà notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno precedente lo svolgimento dei referendum, e quindi non oltre giovedì 9 giugno 2005.**

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì specificamente richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, a mente degli articoli 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del Testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, anche in ragione della qualità di pubblico ufficiale ad essi attribuita dall'art. 40, comma 3, del Testo unico citato.

B) Compensi ai componenti dei seggi

Gli onorari da corrispondere ai presidenti, segretari e scrutatori sia dei seggi normali che di quelli speciali sono attualmente stabiliti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62. In particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 1 citato della legge 70/1980, gli onorari stabiliti in occasione di consultazioni referendarie sono maggiorati di un determinato importo in caso di effettuazione contemporanea di più consultazioni, fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. Tutti i relativi importi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10 marzo 1997, costituiscono rimborso spese fisso forfettario.

I compensi ai componenti dei seggi, ivi compreso il trattamento di missione eventualmente spettante ai presidenti, sono, com'è noto, anticipati dai comuni, con rimborso a carico dello Stato, previa rendicontazione.

C) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo. Quantificazione relativo fabbisogno

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie in oggetto, i Comuni dovranno provvedere ad ogni adempimento prescritto dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedersi tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale personale a carattere permanente a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in ispecie a coloro che alla data del 12 giugno p.v. avranno compiuto i 18 anni di età. A tale scopo, il Comune, nell'ambito della propria autonoma organizzazione, potrà disporre che, dopo due accessi infruttuosi (possibilmente in orari diversi) presso l'indirizzo dell'elettore, venga ivi lasciato apposito avviso di recarsi quanto prima presso l'ufficio elettorale comunale per la consegna della tessera stessa.

Dovrà procedersi inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale o degli altri dati e indicazioni contenuti nella tessera, salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

In caso di smarrimento (o furto) della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa anche solo previa presentazione, anziché della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza, di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Solamente laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Le SS.LL., nel sensibilizzare opportunamente le amministrazioni comunali, anche attraverso l'attività ispettiva degli uffici elettorali provinciali, vorranno assicurarsi della regolarità e tempestività degli adempimenti di cui trattasi, ricorrendo, in presenza dei presupposti di legge, alla nomina di apposito commissario, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 299/2000.

Le SS.LL. vorranno altresì verificare che i comuni delle rispettive province dispongano di una adeguata scorta di tessere, sufficiente a fronteggiare, eventualmente, un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni della votazione o in quelli immediatamente antecedenti.

Le richieste di integrazione del quantitativo di modelli di tessere di cui già in possesso potranno comunque essere tempestivamente inoltrate a questo Ministero.

D) Apertura degli uffici comunali per il rilascio di tessere elettorali o attestati sostitutivi

Al fine di consentire il rilascio agli elettori delle tessere non consegnate o dei duplicati delle tessere stesse, in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, o degli attestati sostitutivi, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 299/2000, gli uffici elettorali comunali dovranno assicurare l'apertura nei cinque giorni antecedenti la data della votazione, vale a dire da martedì 7 a sabato 11 giugno 2005, almeno dalle ore 9 alle ore 19, mentre domenica 12 e lunedì 13 giugno dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione, e cioè dalle ore 8 alle ore 22 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

Le SS.LL. vorranno opportunamente sensibilizzare le amministrazioni comunali perché adottino ogni misura organizzativa rivolta a potenziare e ottimizzare il servizio di cui trattasi al fine di fronteggiare adeguatamente anche un gran numero di richieste da parte degli elettori, ad esempio predisponendo pure, qualora venga ad esaurirsi la scorta di tessere, un congruo numero di modelli di attestato sostitutivo della tessera stessa.

Le SS.LL. vorranno inoltre adoperarsi, anche nei confronti dei Comuni, affinché, attraverso i locali organi di informazione (stampa, televisione e radio locali), vengano diramati messaggi per invitare gli elettori a verificare fin d'ora se siano in possesso della tessera elettorale e, in caso contrario, a richiedere al più presto agli uffici elettorali comunali il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

E) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti o portatori di handicap

A tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che in occasione di consultazioni elettorali i comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del Comune allocata in una sede già esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

I Comuni avranno pertanto cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.

Per accedere a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di propria iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, o una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992 parimenti citata, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto sono seguiti in cabina da un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.

In particolare, ai sensi dell'art. 55 del citato D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di

esercizio del diritto al voto assistito, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere al comune di iscrizione elettorale, con istanza corredata di apposita documentazione sanitaria, di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale personale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di riservatezza personale, di cui, ora, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con circolare ministeriale n. 6 del 18 febbraio 2003, si è ritenuto di individuare l'anzidetto simbolo o codice nella sigla "AVD", composta, in ordine invertito, dalle lettere iniziali delle parole "diritto voto assistito", da inserire all'interno del timbro del comune, in calce al quale apporre la sottoscrizione di un delegato del sindaco. Tale timbro, di dimensioni ridotte, andrà apposto preferibilmente nella parte interna della tessera elettorale e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, laddove ciò non fosse possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, sia dei certificati elettorali di accompagnamento che dell'attestazione medica sopraccennata, nei tre giorni precedenti la consultazione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi da giovedì 9 a sabato 11 giugno 2005, le competenti aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le aziende sanitarie locali affinché sia nei tre giorni antecedenti la consultazione, sia nei giorni stessi della votazione, al fine di garantire ulteriormente il diritto di voto, venga assicurata la disponibilità di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni nei sensi predetti.

Da ultimo, come già evidenziato con la precedente circolare n. 7 del 15 aprile u.s. (lett. B), una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957 – come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 – dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

F) Esposizione delle bandiere italiana ed europea all'esterno dei seggi

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 (regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici), le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea devono essere esposte contemporaneamente all'esterno degli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali, luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale, dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Ai fini della corretta esposizione delle bandiere, si richiamano le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3.3.1/14545/1 del 30 gennaio 2003 del Dipartimento del Cerimoniale di Stato. "*****"

IL VICEPREFETTO,
DIRIGENTE LA 2^ AREA
(Zasa)